

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 - 02100 - Rieti - C.F. e P.I. 00821180577

Tel. 0746-2781 - PEC:asl.rieti@pec.it - www.asl.rieti.it

Direttore Generale: Dott.ssa Marinella D'Innocenzo

Decreto Presidente Regione Lazio n. T00215 del 21.11.2017


Deliberazione n. 1/D.G. del 06/12/2017

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 904 del 21 OTT. 2019**DIREZIONE AMMINISTRATIVA**

Oggetto: Approvazione del "Regolamento aziendale per l'affidamento di incarichi legali a professionisti esterni all'Ente".

Il Direttore sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, ai sensi dell'art.1 della legge n.20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art.4, comma 2, D.Lgs. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art.1, comma 1, legge 241/1990, come modificato dalla L. n.15/2005. Il Dirigente attesta altresì che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art.1, L. n.20/94 e ss.mm.ii.

Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

Firma Data 17.10.2019

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa: _____

Autorizzazione: _____

Data _____

Dott.ssa Antonella Rossetti

Firma _____

Parere del Direttore Amministrativo

Dott.ssa Anna Petti

favorevole non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto) Data 17.10.2019Firma 

Parere del Direttore Sanitario f.f.

Dr. Gennaro D'Agostino

favorevole non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto) Data 18.10.2019Firma 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

PREMESSO che:

- giusta deliberazione n. 1312/DG f.f. del 25/10/2010 l’Azienda, attesa la carenza di personale dirigenziale inquadrato nel ruolo professionale di avvocato e considerata conseguentemente la necessità di conferire di volta in volta specifici incarichi di patrocinio legale in favore di professionisti esterni, predisponendo un avviso per la costituzione di specifico albo;
- con atto deliberativo n. 177/DG del 17/02/2011, veniva istituito l’“Albo interno aziendale di Avvocati” da cui attingere per l’affidamento di incarichi professionali per l’assistenza e difesa nei giudizi (civili, di lavoro, amministrativo-contabile e penale) nei quali l’Azienda è parte attiva o passiva, aggiornato con successivi provvedimenti e, da ultimo, con atto deliberativo n. 717/DG del 03/10/2018;
- con provvedimento n. 124/DG del 03/02/2016 veniva approvato il Regolamento aziendale per il conferimento degli incarichi di patrocinio legale in materia civile, penale, amministrativa, contabile e tributaria da affidare ad avvocati del libero foro;
- con deliberazione n. 555/DG del 18/05/2016 veniva integrato il predetto Regolamento, nonché approvato l’Avviso disciplinante le modalità di presentazione della domanda di accesso all’Albo aziendale degli Avvocati esterni;
- con successivo atto deliberativo n. 650/D.G. del 10/06/2016 venivano apportate ulteriori integrazioni al predetto Regolamento e, conseguentemente, all’Avviso che disciplina le modalità di accesso all’Albo de quo;
- con deliberazione n. 844 del 19/11/2018 veniva rettificato l’atto deliberativo n. 650/D.G. del 10/06/2016 ed approvato un nuovo Avviso che disciplina le modalità di presentazione della domanda di accesso all’Albo Aziendale di Avvocati Esterni;

VISTO l’art. 13-*bis* della Legge 31.12.2012 n. 247 recante “*Equo compenso e clausole vessatorie*”, introdotto dall’art. 19-*quaterdecies*, comma 1, D.L. 16.10.2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4.12.2017, n. 172;

VISTO il D.M. 10.03.2014 n. 55 “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’art. 13, comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247”, come modificato ad opera del D.M. 8.03.2018 n. 37;

RICHIAMATE le linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 12 del 24.10.2018;

RITENUTO di dover approvare un nuovo Regolamento aziendale per l’affidamento di incarichi legali a professionisti esterni all’Ente, che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale (all. 1);

PRECISATO che il predetto Regolamento istituisce l’Elenco degli avvocato patrocinatori della Asl di Rieti e ne disciplina i requisiti per l’inserimento e le modalità di iscrizione, che verranno rese note mediante l’indizione di pedissequo avviso pubblico;

DATO ATTO che il Regolamento di interesse sarà trasmesso alla U.O.C. Sistema Informatico che ne garantirà la pubblicazione e la consultazione sul sito web aziendale;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità;

Oggetto: Approvazione del "Regolamento aziendale per l'affidamento di incarichi legali a professionisti esterni all'Ente".

Pag. 3 di 4

VISTO il D.L.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

PROPONE

1. DI APPROVARE il "Regolamento aziendale per l'affidamento di incarichi legali a professionisti esterni all'Ente", che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. DI TRASMETTERE il Regolamento di interesse alla U.O.C. Sistema Informatico che ne garantirà la pubblicazione e la consultazione sul sito web aziendale;
3. DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art.32, comma1, della legge 18.09.2009, n.69 e del D.Lgs. 14.03.2013 n.33

in oggetto

per esteso

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto che:

- il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.;
- il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario f.f. hanno espresso parere positivo con la sottoscrizione dello stesso;

DELIBERA

- di approvare la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art.30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt.21 e 22 della L.R. 45/96.


Il Direttore Generale
Dott.ssa Marinella D'Innocenzo

La presente Deliberazione è inviata al Collegio Sindacale

in data 21 OTT. 2019

La presente Deliberazione è esecutiva ai sensi di legge

dal 21 OTT. 2019

La presente Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line aziendale
ai sensi dell'art.32, comma 1, L.18.09.2009, n.69 e del D.Lgs. 14.03.2013 n.33

in oggetto

per esteso

in data 21 OTT. 2019

Rieti li 21 OTT. 2019

IL FUNZIONARIO

Siroletta Giacomini



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
RIETI



REGIONE
LAZIO

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 - 02100 RIETI - Tel. 07462781 - PEC: asl.rieti@pec.it


www.asl.rieti.it C.F. e P.I. 00821180577

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI A PROFESSIONISTI ESTERNI ALL'ENTE



Indice

- Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione*
- Art. 2 – Istituzione dell'Elenco degli Avvocati patrocinatori dell'Asl di Rieti*
- Art. 3 – Requisiti per l'inserimento nell'Elenco Aziendale*
- Art. 4 – Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'Elenco Aziendale*
- Art. 5 – Iscrizione nell'Elenco Aziendale*
- Art. 6 – Disciplina dei rapporti tra l'Azienda e il professionista*
- Art. 7 – Corrispettivo*
- Art. 8 – Cancellazione dall'Elenco Aziendale*
- Art. 9 – Esecuzione delle sentenze*
- Art. 10 – Pubblicità*
- Art. 11 – Trattamento dei dati personali*
- Art. 12 – Norme di rinvio*
- Art. 13 – Norme di salvaguardia*
- Art. 14 – Entrata in vigore*



ART. 1

Oggetto e ambito di applicazione

- I. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, correttezza, libera concorrenza, equa ripartizione e non discriminazione le modalità ed i criteri per il conferimento da parte dell'Azienda Sanitaria Locale di Rieti degli incarichi di patrocinio legale a professionisti esterni all'Amministrazione e le principali condizioni giuridiche ed economiche del relativo incarico.
- II. Per incarichi di patrocinio legale si intendono esclusivamente gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dalla Asl di Rieti in occasione di ogni singola vertenza, sia in sede stragiudiziale, sia innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali, ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza e la consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti prima indicati qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento.

ART. 2

Istituzione dell'Elenco degli Avvocati patrocinatori dell'Asl di Rieti

- I. Per l'affidamento di incarichi professionali esterni per la rappresentanza e difesa degli interessi dell'Azienda Sanitaria Locale di Rieti è istituito un apposito Elenco aperto di professionisti e di studi associati professionali.
- II. A tal fine, mediante pubblico avviso, tutti i professionisti interessati sono invitati a presentare dichiarazione di disponibilità ad accettare incarichi dall'Asl di Rieti, indicando il ramo di specializzazione ed allegando un dettagliato curriculum professionale.
- III. La tenuta dell'Elenco è demandata al Responsabile della UOSD Affari Generali e Legali secondo le modalità di seguito descritte.
- IV. L'Elenco è unico e suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso:
- Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO
 - Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE
 - Sezione C - CONTENZIOSO LAVORISTICO
 - Sezione D - CONTENZIOSO PENALE
 - Sezione E CONTENZIOSO TRIBUTARIO
- V. Ogni professionista potrà richiedere sulla base della propria documentata esperienza professionale di essere iscritto in una o più sezioni dell'Elenco.
- VI. In via di prima attuazione l'iscrizione nell'Elenco sarà preceduta dalla pubblicazione, a cura del Responsabile UOSD Affari Generali e Legali di un avviso pubblico da pubblicare sull'Albo Pretorio *on line* e sul sito istituzionale della Asl e comunicazione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati Rieti.
- VII. Il suddetto Elenco è soggetto a revisione semestrale, mediante aggiornamento da effettuarsi entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ogni anno, previo esame delle domande presentate.

VIII. In via del tutto eccezionale e dandone adeguata motivazione l'Azienda ha la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti nell'Elenco aziendale, per giudizi di rilevante importanza anche economica e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione, quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici.

IX. L'Elenco potrà essere, altresì, utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di difesa da parte di dipendenti dell'Azienda soggetti a procedimenti giudiziari per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio. In tal caso la scelta del professionista, tra gli iscritti nell'Elenco Aziendale, impregiudicata la valutazione sulla sussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente e l'Amministrazione, dovrà essere condivisa con il dipendente sulla base delle norme contrattuali in vigore.

X. Ai predetti elenchi si attingerà anche per il conferimento di incarichi di assistenza nei procedimenti di mediazione e di negoziazione assistita.

ART. 3

Requisiti per l'inserimento nell'Elenco Aziendale

I. Nell'Elenco Aziendale saranno inseriti i professionisti Avvocati, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti:

- Possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
- Godimento dei diritti civili e politici;
- Capacità a contrarre con la P.A.;
- Assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- Esperienza professionale nelle materie relativamente alle quali si chiede l'iscrizione specificate dall'art. 2 del presente regolamento da dimostrarsi nel curriculum vitae e professionale;
- Possesso dell'obbligatoria assicurazione RC professionale.

II. Non possono essere iscritti nell'Elenco Aziendale coloro che abbiano un conflitto di interessi con l'Azienda al momento dell'iscrizione, abbiano in corso o abbiano avuto nel biennio precedente, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro l'Azienda Asl Rieti.

III. I conflitti di interesse nell'esecuzione dell'incarico conferito all'avvocato sono regolati dal Codice Deontologico Forense, ed in particolare dall'articolo 24. Ai sensi di tale disposizione, fra l'altro, l'avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale.

La valutazione dell'assenza di una situazione di conflitto di interesse in capo al professionista va effettuata al momento dell'affidamento del contratto, al fine di evitare una ingiustificata restrizione della libertà di iniziativa economica del professionista.

IV. Per le situazioni di conflitto di interesse nella fase della selezione del contraente, si applica la disciplina contenuta nell'articolo 80, comma 5, lettera d, in riferimento alle

previsioni di cui all'articolo 42, comma 2 del Codice dei contratti pubblici. E' fatto obbligo per i professionisti di comunicare con tempestività il sopravvenire di situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione nell'Elenco Aziendale;

V. I professionisti che, in costanza di iscrizione nell'Elenco Aziendale, promuovano giudizi avverso la Asl di Rieti o assumano incarichi in conflitto con gli interessi della stessa, saranno immediatamente cancellati dal predetto Elenco.

VI. L'Elenco sarà conservato negli uffici della UOSD Affari Generali e Legali di questa Azienda e verrà pubblicato sul sito internet della stessa, avendo effetto di notifica dell'avvenuta iscrizione agli interessati.

VII. L'eventuale non accoglimento della domanda verrà invece comunicato agli interessati a mezzo PEC.

ART. 4

Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'Elenco Aziendale

I. La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta, dalla Direzione Aziendale - sentito il Responsabile UOSD Affari Generali e Legali per i contenziosi derivanti da richiesta di risarcimento danni da responsabilità sanitaria o civile o comunque coperti da assicurazione, ed il Dirigente Funzione Avvocatura Aziendale (Gestione Contenzioso) per tutti gli altri contenziosi - previa relazione del Responsabile del settore a cui afferisce la controversia, rationae materiae.

Il Direttore Amministrativo sulla base dei criteri fissati dal presente regolamento indica alla UOSD AGL il nominativo del professionista incluso nell'Elenco per la sezione inerente la causa, cui affidare l'incarico.

La Direzione Aziendale valuterà, nell'ambito dei professionisti inseriti nell'Elenco del legali di riferimento, le esperienze professionali indicate dal singolo professionista nel proprio curriculum, avuto specifico riguardo all'oggetto della controversia.

I professionisti individuati dovranno trasmettere un preventivo di parcella, utilizzando quale parametro quello contenuto nelle tabelle professionali per la liquidazione delle spese di lite da parte dell'Organo giurisdizionale, approvate con D.M. 10.03.2014, n. 55, modificato dal D.M. 8.03.2018, n. 37, considerando i compensi al valore minimo dei parametri stessi.

Nei casi di consequenzialità tra incarichi in occasione dei diversi gradi di giudizio o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento, che siano stati positivamente conclusi, l'affidamento diretto al medesimo professionista può rispondere ai principi di efficienza ed efficacia e, quindi, al migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico.

Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico, dovrà rilasciare apposita dichiarazione di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'Azienda, per la durata del rapporto instaurato e dell'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense e dal precedente articolo 3.

II. Non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso incarichi contro l'Azienda per terzi, pubblici o privati, o che, senza giustificato motivo, hanno rinunciato ad altro incarico conferito da questa Azienda.



- III. Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso con l'Azienda.
- IV. Il Legale chiamato a prestare la propria collaborazione può, per motivate e comprovate ragioni di indisponibilità temporanea, rinunciare all'incarico.
- V. Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più Avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto, o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità e sarà considerato quale incarico unico ai fini del compenso.
- VI. La Direzione Aziendale, in sede di eventuale gravame, non è in alcun modo vincolata dall'esito del giudizio di primo grado ai fini del conferimento dell'incarico di patrocinio.
- VII. L'inserimento nell'Elenco Aziendale non configura in alcun caso un diritto all'affidamento di incarichi professionali da parte dell'Azienda Sanitaria Locale di Rieti.

Art. 5

Iscrizione nell'Elenco Aziendale

- I. L'iscrizione nell'Elenco ha luogo su domanda del professionista interessato, con l'indicazione della Sezione dell'Elenco a cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum.
- II. L'istanza, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
- autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine ai seguenti stati:
 - iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati presso il Foro di competenza con indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni;
 - eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori e la relativa data;
 - assenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 - non aver riportato condanne penali e non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'Ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
 - inesistenza di conflitti di interesse come specificati dal precedente articolo 3;
 - numero codice fiscale e numero partita IVA;
 - possesso polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale;
 - dichiarazione di aver preso visione e impegnarsi a rispettare le clausole del Codice di comportamento di questa Azienda, pubblicato sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito aziendale.
 - Curriculum vitae e professionale comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell'Elenco a cui si chiede l'iscrizione;
 - Dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento e l'impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove

situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;

- Dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- Dichiarazione di non aver subito provvedimenti giudiziari relativi ad inadempimenti contrattuali per incarichi assunti con la Pubblica Amministrazione;

III. L'iscrizione resta subordinata alla verifica delle veridicità di quanto dichiarato. L'Azienda Sanitaria Locale di Rieti si riserva di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione.

IV. All'autocertificazione dovrà essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità.

V. Per gli studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo dovranno riferirsi a ciascun componente.

ART. 6

Disciplina dei rapporti tra l'Azienda e il professionista

I. I rapporti tra l'Azienda ed il professionista incaricato includono:

- a) L'obbligo del professionista di indicare il valore della causa;
- b) L'obbligo del professionista di accettare il calcolo dei compensi al valore minimo dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come integrato dal D.M. n. 37/2018;
- c) L'obbligo del professionista di presentare parcella preventiva, specificando le voci di tariffa professionale applicate. Il compenso professionale viene determinato sulla base dei minimi tariffari, con riferimento al relativo scaglione, secondo le tabelle dei parametri forensi allegate al D.M. 55/2014, così come modificato dal Decreto 8 marzo 2018, n. 37 del Ministero della giustizia, come disposto nel successivo articolo 7. Per i giudizi di valore indeterminabile, ai fini dell'applicazione dei parametri previsti dal citato D.M., si richiede all'Avvocato incaricato una dichiarazione in merito al grado di complessità della controversia;
- d) L'obbligo del professionista ad unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto;
- e) L'obbligo del professionista alla stretta osservanza del Codice deontologico;
- f) L'obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'Azienda sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito.
- g) L'obbligo del Legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio, per cui è incaricato, di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame, o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio, o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- h) L'obbligo del professionista di rimettere, subito dopo il conferimento dell'incarico e successivamente entro la fine di ogni anno solare, una relazione contenente una valutazione probabilistica ed espressa in termini percentuali del rischio di soccombenza e presumibile data di chiusura della causa; tale valutazione – che dovrà essere riferita al



valore economico della causa – è indispensabile ai fini dell'aggiornamento del fondo rischi aziendale;

i) L'obbligo del professionista di fornire un parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale e, se richiesto dall'Azienda, di predisporre lo schema di atto di transazione e rinuncia.

l) L'obbligo del professionista di assicurare la propria disponibilità ad effettuare, se necessario, e richiesto dall'Azienda, incontri presso la sede dell'Azienda Sanitaria Locale di Rieti.

ART. 7 **Corrispettivo**



- I. Il corrispettivo (onorario) del professionista esterno sarà determinato con le modalità di seguito indicate assumendo quale valore di partenza i parametri di cui alla tabelle forensi allegata al D.M. 55/2014, così come modificato dal Decreto 8 marzo 2018, n. 37 del Ministero della giustizia, e comunque non inferiore ai minimi tariffari.
- II. Si considerano non equi i compensi non proporzionati alla quantità e qualità del lavoro svolto e comunque inferiori a quelli previsti dalle apposite tabelle ministeriali – ovvero ai minimi - e si impegna a non applicare clausole vessatorie che prevedono un compenso inferiore ai minimi tabellari, che sono nulle.
- III. L'importo può essere motivatamente ridotto dal Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali qualora l'attività svolta dal legale sia stata minore rispetto a quella preventivata.
- IV. Può essere concessa un'eventuale maggiorazione non superiore al 10% del compenso pattuito solo in caso di motivi aggiunti e/o successive incombenze inizialmente non previste e/o non prevedibili; in tal caso, il professionista ha l'obbligo di rappresentare preventivamente e per iscritto con apposita domanda l'insorgere di motivi che determinino la necessità inderogabile di una variazione in aumento del preventivo di spesa; in mancanza di detta domanda e soprattutto di espressa accettazione da parte dell'Azienda nessuna maggiore pretesa potrà essere vantata dal professionista stesso.
- V. La previsione del compenso del professionista è in ogni caso onnicomprensiva di tutte le attività inerenti l'incarico affidato, nonché di tutte le spese, ivi incluse quelle eventuali di spostamento.
- VI. Qualora la sentenza favorevole all'Azienda condanni la controparte al pagamento delle spese legali per un importo maggiore di quello convenuto con il professionista, la differenza potrà essere corrisposta solo dopo che sia stata recuperata dalla parte soccombente il compenso. In questo caso, l'Avvocato incaricato curerà, per conto ed in nome dell'Azienda e senza ulteriore compenso, per l'attività di recupero crediti, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati. Sono a carico dell'Avvocato tutti gli adempimenti per il recupero del credito, mentre spettano all'Ente le relative spese, quali ad esempio il contributo unificato, spese di notifica, spese per registrazione atti e similari.
- VII. Il legale incaricato dovrà curare, senza ulteriori oneri per l'Azienda, gli adempimenti post sentenza quali l'eventuale richiesta di rimborso di spese legali alla controparte che



sia stata condannata a rifondere le stesse all'amministrazione, rimettendo in copia la documentazione attestante le azioni intraprese in tal senso (atto di diffida ecc..). La fase esecutiva sarà oggetto di un eventuale e successivo incarico conferito ai sensi del presente regolamento.

- VIII. Nel caso di contenziosi seriali aventi il medesimo oggetto, sarà applicata una modalità di calcolo dell'onorario professionale forfettario, precedentemente concordata con il professionista.
- IX. Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, la parcella sarà unica per il professionista incaricato, che provvederà a sue cure e spese in ordine alla predetta incombenza.
- X. L'Azienda provvede al pagamento del professionista incaricato in seguito alla definizione della causa senza necessità che si sia formato il giudicato.
- XI. Nell'ambito dell'impegno iniziale, su richiesta del professionista, il Responsabile della UOSD Affari Generali e Legali può autorizzare anticipazioni del 50% a fronte dell'emissione della parcella da parte del professionista, nel termine di 30 giorni dalla presentazione della stessa.
- XII. Preventivamente all'invio della fattura elettronica, è fatto obbligo per il professionista di inviare notula pro forma al Servizio competente che verificherà la congruità della stessa con riferimento a quanto pattuito in occasione dell'incarico.
- XIII. È, altresì, obbligo preliminare del professionista incaricato, fornire tutti gli elementi necessari ad una corretta procedura di liquidazione.
- XIV. In caso di studi associati, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.

ART. 8

Cancellazione dall'Elenco aziendale

E' disposta la cancellazione dall'Elenco dei professionisti che:

- abbiano richiesto la cancellazione dall'Elenco aziendale;
- abbiano dichiarato il falso, accertato dall'Azienda, nella dichiarazioni rese nella domanda di iscrizione nell'Elenco
- abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'Elenco ;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
- abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico;
- abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di presentare preventivo a seguito di richiesta scritta;
- siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze;
- in caso di accettazione la rinuncia al mandato prima della definizione della causa attribuita alla difesa del legale rinunciatario, determinerà esclusione dall' Elenco, salvo comprovati motivi di causa di forza maggiore.



Art. 9

Esecuzione delle sentenze

- I. Per tutti i giudizi che si concludono con una sentenza di condanna per l'Azienda, la Direzione Aziendale - sentito il Responsabile UOSD Affari Generali e Legali per i contenziosi derivanti da richiesta di risarcimento danni da responsabilità sanitaria o civile o comunque coperti da assicurazione, ed il Dirigente Funzione Avvocatura Aziendale (Gestione Contenzioso) per tutti gli altri contenziosi - valuta l'opportunità di una eventuale impugnativa, previo acquisizione del parere del legale che ha difeso l'Azienda nel precedente grado di giudizio.

Art. 10

Pubblicità

- I. L'Elenco dei professionisti Avvocati patrocinatori dell'Azienda è reso pubblico nelle forme previste dai regolamenti interni e da quelle ritenute più idonee a garantirne la maggiore diffusione, oltre che nelle forme previste dalle disposizioni di legge in tema di trasparenza della Pubblica Amministrazione.
- II. Gli incarichi di cui al presente Regolamento sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Azienda, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013.
- III. L'Elenco dei professionisti ed il registro degli incarichi sono pubblici.

Art.11

Trattamento dei dati personali

- I. Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 18.05.2018, n. 51, e del regolamento UE 2016/679, il conferimento di dati, da parte di coloro che richiedono l'iscrizione nell'Elenco a questa Azienda, è necessario per l'assolvimento di compiti previsti dalla legge e per l'affidamento dell'incarico.
- II. I dati verranno trattati con l'ausilio di mezzi elettronici, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, da parte del personale dell'Amministrazione, per le sole finalità inerenti alla creazione dell'Elenco di professionisti per eventuali incarichi di patrocinio e di assistenza legale dell'Azienda, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

ART. 12

Norme di rinvio

- I. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice di deontologia forense.

ART 13
Norme di salvaguardia

Il presente regolamento sarà oggetto di adeguamento in caso di entrata in vigore di nuove norme nazionali, legislative e contrattuali, modificative della disciplina in materia.

ART. 14
Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di approvazione del regolamento stesso da parte del Direttore Generale.

Entro 90 giorni dall'approvazione del presente regolamento verranno poste in essere le procedure necessarie per l'adeguamento delle modalità di accesso all'Elenco Aziendale degli Avvocati Esterni, mediante l'indizione di un nuovo avviso.

Nelle more l'Amministrazione continuerà ad utilizzare l'Albo Interno Aziendale vigente, ferme restando le modalità di individuazione dei legali e di determinazione del compenso previste dal presente regolamento.